



DECRETO LEGGE PNRR

LE NOVITA' PER IL MONDO DEL LAVORO CONTENUTE NEL D.L.19 MARZO 2024

Art
29



DURC E AGEVOLAZIONI

Durc e agevolazioni verranno concesse solo nel caso in cui:

- 1) Vengano rispettate le norme di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, che verranno individuate nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) Siano rispettati gli accordi ed i CCNL, nonché i contratti regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano Nazionale.

I benefici vengono riconosciuti anche qualora l'impresa non sia in regola, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori.

Nel caso in cui l'inadempimento non venga sanato o non sia sanabile, il recupero dei benefici erogato non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Art
29



APPALTO E SOMMINISTRAZIONE

Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale o Territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona in cui l'ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Si applicano la **solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore** e l'assolvimento degli obblighi fiscali anche nelle ipotesi di somministrazione di mano d'opera, appalto e distacco.

Le sanzioni connesse agli adempimenti appena descritti sono aumentate del 30% e del 20%.

I SEGUENTI ILLECITI SONO STATI RIPENALIZZATI:

- 1) Esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di €60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da €600 ad €3.000.
- 2) Esercizio non autorizzato delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da €900 ad €4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 45 giorni o dell'ammenda da €300 a €1.500.
- 3) L'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati o diversi da quelli previsti dalla norma, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, viene punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di €60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
- 4) Nei casi di appalto e/o di distacco privo dei requisiti, l'utilizzatore ed il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a €60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
- 5) Quando la somministrazione di lavoro è attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da €100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Le sanzioni saranno aumentate del 20% nel caso in cui vi sia reiterazione degli illeciti; le sanzioni non potranno comunque avere importo inferiore a €5.000 e superiore a €50.000.

Art
29



LISTA DI CONFORMITA' ISPettorato Nazionale del Lavoro

Introdotta la "LISTA DI CONFORMITA' INL" a cui sono iscritte, previo consenso dei datori di lavoro, le aziende nei confronti delle quali, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. In tal caso:

- I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
- In caso di violazioni o di irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Art
29



CONGRUITA' DELLA MANO D'OPERA IN EDILIZIA

Negli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Negli appalti **pubblici** di valore complessivo pari o superiore a € 150.000, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

Negli appalti **privati** di valore complessivo pari o superiore a € 500.000, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta una sanzione amministrativa da €1.000 ed €5.000 a carico del committente.

Art
29



PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

A far data dal **1° ottobre 2024** sono tenuti al possesso della patente **le imprese ed i lavoratori autonomi** che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla **competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

1. **Iscrizione alla Camera di Commercio** industria ed artigianato;
2. Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi;
3. Adempimento, **da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi**;
4. Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (**DURC**)
5. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**)
6. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (**DURF**)

La norma introdotta stabilisce:

- Il **punteggio iniziale di 30 crediti** ed è possibile svolgere l'attività con un punteggio parino superiore a 15 crediti;
- Sono previste **decurtazioni di crediti in base agli esiti di accertamenti** e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- La patente è **sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali**;
- La **reintegrazione dei crediti** è possibile attraverso la partecipazione a corsi di formazione.

Sono escluse da regime della patente a punti **tutte le imprese in possesso dell'attestazione SOA**.

Art
29



VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie:

- pagamento di una sanzione civile, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
- se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione.

In ogni caso la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di **evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo**:

- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori, o comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
- il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al 2° ed al 3° periodo è subordinata al versamento della 1° rata.

In caso di **situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori, ovvero a seguito di ricerche ispettive**:

- al versamento della sanzione civile nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica di contestazione;
- in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura è subordinata e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore della normativa.

Inoltre, a decorrere dal **1° settembre 2024**, l'INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso; il contribuente potrà denunciare eventuali scostamenti riscontrati, a fronte dei quali l'Istituto procederà con le relative ricerche.